



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 - SICUREZZA/MOBILITA' Ufficio STAFF DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 9 DEL 20/12/2017

OGGETTO: ORDINANZA CONCERNENTE MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2018
PERIODO DI VALIDITÀ: 31/12/2017-01/01/2018

IL SINDACO

Premesso:

- che è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere;
- che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- che la Regione Lombardia ha evidenziato che i fuochi artificiali e i giochi pirotecnici di fine anno rappresentano una fonte molto importante d'inquinanti e determinano il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori di qualità dell'aria in atmosfera nelle ore e nelle giornate immediatamente successive ai fuochi, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10);
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici oltre ad ingenerare in loro un' evidente reazione di spavento;

tutto ciò premesso;

- atteso che nella Città di Lodi non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi;
- stante le condizioni meteorologiche particolarmente critiche per la formazione e l'accumulo degli inquinanti è importante ridurre ogni ulteriore possibile fonte d'immissione di gas e particolati atmosferici;
- Visto l'art.54 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;
- Visto l'art.11 lett.n) del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Lo

ORDINA

è tassativamente vietato far esplodere botti, petardi o mortaretti di qualsiasi tipo, a partire dal 31 dicembre 2017 e fino a tutto l'1 gennaio 2018:

- a. in P.zza della Vittoria in occasione della pubblica manifestazione organizzata dall'Amministrazione comunale e in tutti i luoghi, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo;
- b. all'interno e entro un raggio di 200 metri da ospedali, case di cura, comunità varie, e ricoveri di animali (canile, gattile, ecc.)

Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare una adeguata informazione e un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine alle quali viene trasmessa la presente ordinanza per i controlli di competenza.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria fino ad € 150 fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia Locale del Comune di Lodi e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto di Lodi, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia.

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: SINDACO di LODI

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti. Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Germana' Ballarino Dott. Fabio Sebastiano.

